



ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PREFETTURA DI FIRENZE ED IL COMUNE DI FIRENZE PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO.

PREMESSO che, nel quadro della situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si è reso necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti da arrivi consistenti e ravvicinati di profughi, tuttora presenti nelle strutture di accoglienza dedicate allo scopo;

VISTE la comunicazioni pervenute dal Comune di Firenze in data 23.5.2022 avente scadenza al 30.11.2022, quella in data 21.11.2022 valida fino al 31.12.2022, quella del 16.12.2022 valida fino al 31.1.2023 e quella del 13.1.2023 valida fino al 3.3.2023, che integralmente si richiamano;

PRESO ATTO del perdurare delle esigenze di ospitalità determinate dal flusso migratorio verificatosi a seguito degli eventi bellici in corso in Ucraina;

PRESO ATTO della data di attuale termine dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2023;

SI RITIENE OPPORTUNO proseguire il partenariato pubblico per perseguire una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali dello Stato e degli Enti Locali, coinvolti nell'accoglienza ai profughi e per disciplinare il servizio di "prima accoglienza dei cittadini ucraini e la gestione dei servizi connessi";

Tutto ciò premesso, visto e richiamato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze nella persona del Vice Prefetto Vicario Dott. Eugenio Pitaro

Ε

Il Comune di Firenze in persona del Sindaco Dott. Dario Nardella (o suo delegato)

Articolo 1 Oggetto

La Prefettura – U.T.G. di Firenze con il presente accordo demanda al Comune di Firenze la realizzazione e gestione, in strutture proprie, di uno o più centri di accoglienza straordinari (C.A.S.) previsti dall'articolo 11 del D. Lgs. 142/2015 e ss.mm.ii, finalizzati all'accoglienza di persone in fuga dal conflitto russo-ucraino. In particolare, il Comune di Firenze si impegna a:





- mettere a disposizione le seguenti strutture comunitarie, utilizzabili allo scopo in tempi brevi, nel limite dei posti per ciascuna indicato:
 - 1) "Principe Abamelek" sita in Firenze via delle Bagnese n. 4, per un numero indicativo di 50 posti letto, incrementabile fino a un massimo di 100;
 - 2) "Palazzina dell'Orologio", sito in Firenze, Viale Corsica, n. 10-12, foglio di mappa catastale n. 56, particella 139, per un numero indicativo di 50 posti letto, incrementabile fino a un massimo di 80;
- erogare il servizio di accoglienza nelle strutture sopra indicate per il tramite di enti gestori dallo stesso individuati;
- a sottoscrivere con i responsabili degli enti gestori affidatari i relativi contratti e la gestione dei rapporti da essi derivanti;
- collaborare con la Prefettura U.T.G. di Firenze nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi ucraini attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione forzosa.

Il numero di posti letto delle due strutture comunitarie Principe Abamelek e Palazzina dell'Orologio è da intendersi come meramente indicativo, in considerazione delle caratteristiche delle persone destinate ad esservi accolte, spesso costituite da nuclei familiari e donne con minori, derivandone l'opportunità di individuare soluzioni logistiche che, per quanto possibile e sostenibile, garantiscano l'integrità dei nuclei stessi e l'assenza di eccessiva promiscuità tra nuclei diversi, anche a tutela della loro privacy.

Il servizio di accoglienza assicurato ai sensi del D.M. 29/01/2021, dalle strutture di cui sopra, dovrà prevedere:

- un tempo di accoglienza correlato alla durata dell'emergenza e comunque non superiore alla durata del presente accordo;
- l'utilizzazione di immobili che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per le civili abitazioni oppure per foresterie e studentati, nonché della certificazione di conformità degli impianti e rispettino la normativa sulla prevenzione antincendi;
- il rispetto delle modalità di accoglienza previste dall'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 142/2015;
- una copertura del servizio da parte del personale h 24 relativamente alle strutture comunitarie Principe Abamelek e Palazzina dell'Orologio, qualora siano presenti presso le stesse almeno 30 persone; il servizio di cui sopra, prestato in misura variata rispetto a quelli di cui al capitolato del decreto ministeriale del 29.1.2021, sarà compensato da quelli necessari per l'integrazione dei bambini nel contesto scolastico, ambientale, relazionale e ludico;
- il Comune di Firenze disporrà in modo che il gestore si obblighi a trasmettere i dati dei migranti al portale della Prefettura e a implementare lo stesso per ogni dato statistico e di rendicontazione, fermo rimanendo che l'assegnazione dei migranti ai centri predetti e gli eventuali trasferimenti saranno disposti con provvedimento scritto della Prefettura.





La Prefettura – U.T.G. di Firenze si impegna altresì a garantire al Comune di Firenze il rimborso per le spese sostenute per la realizzazione del servizio secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

L'organizzazione del servizio di cui al presente articolo è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, alla conservazione dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 Beni immobili

Il Comune di Firenze mette a disposizione gli immobili comunali di cui all'articolo 1 nelle condizioni in cui essi si trovano attualmente, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ed urgenti per rendere fruibili tali immobili nell'attuale contesto di emergenza.

Articolo 3

Durata dell'accordo, modifica e opzione di rinnovo

La durata dell'accordo decorre dal 4 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui la situazione di emergenza dovesse proseguire oltre la suddetta data, la Prefettura – U.T.G. di Firenze e il Comune di Firenze potranno concordare il rinnovo del presente accordo, su iniziativa della Prefettura stessa attivata almeno 15 giorni prima della scadenza.

L'eventuale modifica del numero complessivo di posti di cui all'articolo 1, tenuto conto delle presenze effettive al momento della richiesta nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi, potrà essere effettuata dalla Prefettura con semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 4 Sistema dei controlli

- 1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'accordo la Prefettura U.T.G. di Firenze, secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
- 2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
- 3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
- 4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:





- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie;
- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio di firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto dell'Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
- 5. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Comune di Firenze al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 5

Obblighi di collaborazione del Comune di Firenze nello svolgimento dei controlli

Il Comune di Firenze assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo dei servizi di accoglienza prestati dagli Enti gestori, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica per ciascuna struttura della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Articolo 6 Rimborsi

La Prefettura – U.T.G. di Firenze si impegna a corrispondere al Comune di Firenze le seguenti somme, necessarie allo svolgimento dei servizi di accoglienza presso le <u>strutture collettive</u> di cui all'articolo 1, al lordo di eventuali ribassi in sede di affidamento al gestore da parte dello stesso Comune:

• centro di accoglienza con presenze fino a 50 ospiti, euro 29,30 oltre IVA se dovuta, pro capite/die.

Nel caso di superamento, nel centro di accoglienza, del numero di 50 ospiti, e fino a 100 presenze, l'importo corrisposto, ai sensi del D.M. 29/1/2021, è pari a euro 28,99 oltre IVA se dovuta, *pro capite/die* per il complessivo numero degli ospiti presenti.

Al predetto importo sono da aggiungere, solo se la consegna sarà effettuata, euro 300 al netto dell'eventuale ribasso di cui sopra, per i kit di ingresso afferenti i beni personali di cui al DM del 29.1.2021 ed euro 5, non soggetti a ribasso, per la tessera telefonica e euro 2,50 pro capite/die per il pocket money.

Articolo 7
Liquidazione del rimborso





Al fine della liquidazione del rimborso, il Comune di Firenze trasmetterà alla Prefettura – U.T.G. di Firenze, con cadenza bimestrale, apposita rendicontazione.

Articolo 8 Recesso

La Prefettura – U.T.G. di Firenze, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente accordo, con un preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi al Comune di Firenze tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, aventi incidenza sull'esecuzione dell'accordo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula de11'accordo.

In ogni caso di recesso, il Comune di Firenze ha diritto al rimborso delle accoglienze realizzate e rendicontate fino al termine delle stesse.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Il Comune di Firenze ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, anche digitali, di cui venga in possesso in ragione delle attività di cui al presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'accordo con la Prefettura – U.T.G. di Firenze.

Il Comune di Firenze è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Comune di Firenze si impegna ad osservare, nell'ambito delle attività di trattamento dati necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo, il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") ed il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii.

Firenze,

FIRMATO DIGITALMENTE

p.II Prefetto II Vice Prefetto Vicario (Pitaro) L'Assessora all'educazione, welfare e immigrazione (Funaro)